



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO

Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.

Nella controversia iscritta al n. R.G., promossa con ricorso depositato in data
18.4.2023

da

- ricorrente –

rappresentato e difeso dagli Avvocati AZZARINI LEONELLO e DE BENEDETTI DIANA,
come da mandato in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Venezia-Mestre, via Verdi n. 33

contro

**INPS - ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante *pro tempore*,**

- resistente –

rappresentato e difeso dall'Avvocato APRILE SERGIO, giusta procura ad lites a firma notaio
Roberto Fantini in Fiumicino, rep. 37590, racc. 7131, elettivamente domiciliata presso
l'Ufficio legale distrettuale INPS di Venezia Santa Croce 929,

nonché contro

COMUNE DI

in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

rappresentato e difeso dagli Avvocati

come da mandato in calce alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliata presso il loro studio in

OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.

CONCLUSIONI

Per parte ricorrente:

In via preliminare:

1. accertare e dichiarare, ai fini contributivi e previdenziali, la natura subordinata dei rapporti di collaborazione intrattenuti dal sig. _____ presso il Comune di _____ in formale regime di autonomia, tra il 10.3.1981 ed il 31.1.1982 nonché tra il 1.5.1982 al 24.7.1983.

In via principale:

1. per l'effetto, accertare e dichiarare l'omissione contributiva da parte del Comune di _____ per l'importo che si andrà a determinare con espletanda CTU;
2. per l'effetto, condannare l'INPS – Direzione Provinciale di Venezia all'accredito in favore della posizione previdenziale del sig. _____ della contribuzione omessa, nella misura da determinarsi in corso di causa con espletanda CTU, in applicazione del principio di automaticità delle prestazioni *ex artt.* 2116, comma 1, c.c. e 27 R.D.L. n. 636/1939;
3. per l'effetto, condannare l'INPS – Direzione Provinciale di Venezia alla rideterminazione del trattamento pensionistico di cui il sig. _____ risulta titolare con decorrenza 1.1.2020, nella misura da quantificarsi in corso di causa con espletanda CTU.

In via subordinata:

1. nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse la contribuzione omessa non più dovuta per intervenuta prescrizione, condannare il Comune di _____ al pagamento in favore del sig. _____ del relativo importo, da determinarsi con espletanda CTU, a titolo di risarcimento *ex art.* 2116, comma 2, c.c., oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.

In ogni caso:

con vittoria di spese e onorari di causa.

Per INPS:

rigettare il ricorso. spese rifuse.

Per Comune di

In via preliminare, si eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto e dell'azione, nonché la decadenza, di accertamento di una diversa qualificazione del rapporto di lavoro.

Sempre in via preliminare, si eccepisce la prescrizione ordinaria del diritto del lavoratore di ricorrere all'istituto della rendita di cui all'art. 13 L. 1338/62

In ogni caso, accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità della domanda relativa all'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro nei confronti della Pubblica Amministrazione

Nel merito si chiede la reiezione delle domande tutte di parte ricorrente, con vittoria di spese ed onorari di causa.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il ricorrente esponeva di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze del Comune di
oltre che nel periodo regolarmente formalizzato dal 25.7.1983 al 31.12.2019, anche nei precedenti periodi dal 10.3.1981 al 31.1.1982 e dall'1.5.1982 al 24.7.1983, sia pure con formalizzazione quale prestazione autonoma, nei quali egli aveva di fatto reso le medesime mansioni in precedenza affidate al responsabile dell'Ufficio Tecnico, e che gli erano rimaste assegnate anche con l'assunzione a tempo indeterminato dal 25.7.1983; che la natura subordinata dei rapporti costituiti nei periodi *de quo* era stata riconosciuta a fini contributivi e previdenziali dalla stessa Amministrazione con Delibera di Giunta n. 112 del 9.12.2019; che il Comune, cui l'INPS aveva inibito di versare sia pure in ritardo la relativa contribuzione, non aveva dato corso alla sua richiesta di attivarsi per la costituzione a suo favore della rendita *ex art. 13 L. 1338/62*; che dall'omissione contributiva egli aveva subito un danno, in quanto la pensione liquidata a suo favore con decorrenza dall'1.1.2020 non teneva conto dei periodi in cui il rapporto era stato formalizzato come autonomo. Tanto premesso, il ricorrente agiva nei confronti dell'INPS e del Comune in principalità affinché l'INPS riconoscesse a fini contributivi i periodi dal 10.3.1981 al 31.1.1982 e dall'1.5.1982 al 24.7.1983, in forza del principio di automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116 co. 1 c.c. e stante la mancata prescrizione dei contributi medesimi *ex art. 3, co.*

10 *bis*, L. 335/95, con conseguente riliquidazione della pensione a suo favore; in subordine chiedeva che, ove ritenuta prescritta la contribuzione omessa, il Comune fosse condannato *ex art.* 2116, co. 2, c.c. a risarcirgli il danno subito, consistente nella liquidazione a suo favore di una pensione inferiore a quella spettante, danno quantificato nell'importo pari alla contribuzione omessa.

L'INPS costituendosi in giudizio eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario rispetto al Giudice Amministrativo, per essere la controversia relativa a questione – obbligo contributivo o in subordine risarcitorio del datore di lavoro pubblico – rientrante fino al 30.6.1998 nella giurisdizione esclusiva dello stesso; ulteriormente in via preliminare eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale dell'obbligazione contributiva. Nel merito sosteneva l'infondatezza della domanda di cui al ricorso, in assenza di costituzione di rapporto di pubblico impiego cui non poteva sopperire la tardiva Delibera di Giunta del 2019.

Il Comune di _____ a sua volta eccepiva in via preliminare l'intervenuta prescrizione (per decorso di termine quinquennale o decennale) in relazione all'azione volta all'accertamento della natura subordinata dei rapporti intercorsi tra il ricorrente ed il Comune, la prescrizione dell'azione volta alla costituzione di rendita vitalizia *ex art.* 13 L. 1338/62 e l'inammissibilità della pretesa di accertamento della sussistenza di un rapporto di natura subordinata rispetto al divieto di cui all'*art.* 36 D.Lgs. 165/01. Nel merito negava fondatezza alle pretese azionate in ricorso, sostenendo che il Comune non aveva ammesso la natura subordinata dei rapporti *de quo* ma solo, per addivenire ad una soluzione bonaria, riconosciuto a fini contributivi e pensionistici il relativo periodo lavorativo; sosteneva altresì che non sussistevano i presupposti richiesti dalla legge per l'accoglimento della domanda di costituzione della rendita *ex art.* 13 L. 1338/62; negava infine, in relazione alla domanda svolta dal ricorrente in via subordinata, che questi avesse avuto liquidata una pensione inferiore a quella spettante per effetto di eventuale omissione contributiva piuttosto che per la

sua scelta di accedere alla pensione anticipata, nonché che eventuali danni fossero stati allegati e provati.

La causa perveniva indecisione all'udienza odierna, previo deposito di note conclusive.

§ § § § § § § § § § § § §

Il ricorrente assume di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze del
nei periodi dal 10.3.1981 al 31.1.1982 e dall'1.5.1982 al 24.7.1983, nonostante la formalizzazione del rapporto attraverso plurimi contratti di prestazione d'opera autonoma *ex art. 2222 c.c.*. Da ciò sostiene, in principalità, il diritto alla valorizzazione contributiva di detti periodi da parte dell'INPS a fini pensionistici, con incidenza sull'ammontare della pensione spettante rispetto a quella liquidata a suo favore con decorrenza dall'1.1.2020.

Rispetto a detta domanda non è fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'INPS nella memoria di costituzione, posto che il ricorrente agisce per la riliquidazione della pensione sulla base del principio di automaticità della prestazione, azione che non avrebbe potuto esperire prima del pensionamento, intervenuto dopo il 30.6.1998 ed in particolare dall'1.1.2020.

Per la medesima ragione è infondata e va dunque rigettata l'eccezione di prescrizione riferita alla domanda svolta in via principale.

Quanto poi all'accertamento della natura effettivamente subordinata dei rapporti intervenuti nei periodi dal 10.3.1981 al 31.1.1982 e dall'1.5.1982 al 24.7.1983, richiesto in ricorso quale presupposto del diritto alla copertura contributiva, si tratta di un accertamento di fatto ovvero di una azione diretta "*alla qualificazione giuridica di una certa situazione*", sicché non opera alcun termine di prescrizione (cfr. Cass., 12213/04; Cass., 10824/97).

Venendo al merito, si rileva che per giurisprudenza consolidata e qui condivisa, in caso di espletamento di attività lavorativa con le caratteristiche della subordinazione a favore di ente pubblico, in assenza della necessaria formalizzazione e senza rispetto delle procedure richieste dalla legge, pur non potendo essere pronunciata sentenza costitutiva del rapporto

subordinato – il contratto deve infatti ritenersi nullo ed opera il divieto di conversione di cui all'art. 36 D.Lgs. 165/01 – spetta al lavoratore la contribuzione omessa, in forza di quanto previsto dall'art. 2126 c.c., secondo cui “La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa.” (da ultimo: Cass., 2314/19).

Nel caso di specie la documentazione in atti consente di ritenere provato che il ricorrente nei periodi dal 10.3.1981 al 31.1.1982 e dall'1.5.1982 al 24.7.1983 è stato impiegato in attività lavorativa svolta con le caratteristiche della subordinazione, per cui l'Amministrazione avrebbe dovuto versare a suo favore la relativa contribuzione, pur a fronte della nullità dei contratti a tempo indeterminato di fatto intercorsi.

La prova della subordinazione emerge non soltanto dalla dichiarazione postuma resa dal Comune con la Delibera di Giunta del 2019 (doc. 4 ric.), ma anche, con evidenza, dalle stesse delibere di conferimento degli incarichi rese all'epoca (dimesse *sub* docc. 2 ric.), dalle quali si ricava che il ricorrente venne utilizzato continuativamente, a fronte di importo retributivo mensile fisso, per svolgere attività proprie dell'Ufficio Tecnico, carente di personale tanto da essere del tutto privo di dipendenti dal maggio 1981, a fronte del pensionamento del relativo responsabile. Da ciò l'utilizzazione del [] fino a che il posto venne coperto a seguito di concorso, del quale risultò vincitore proprio il ricorrente che dunque proseguì nelle stesse mansioni previa stipulazione di contratto a tempo indeterminato (la circostanza, dedotta in ricorso, non è stata contestata dalle controparti).

Ricavato da quanto fin qui argomentato che il ricorrente avrebbe avuto diritto al versamento della contribuzione a suo favore nonostante la nullità del contratto di lavoro subordinato intercorso di fatto il Comune, che tuttavia mai vi ha provveduto, occorre a questo punto verificare se l'INPS debba o meno riconoscere a suo favore la copertura contributiva, in forza del principio di automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116, co. 1, c.c. secondo cui “Le prestazioni indicate nell'articolo 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando

l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali”.

La soluzione dipende dall'intervenuta o meno prescrizione dei contributi, posto che il principio di automaticità delle prestazioni opera con il limite dell'intervenuta prescrizione degli stessi. Nel caso di specie peraltro non opera la prescrizione, in considerazione di quanto previsto dall'art. 3, co. 10 *bis*, L. 335/95, secondo cui “Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2019, non si applicano fino al 31 dicembre 2024, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.”.

Ne consegue, in accoglimento della domanda principale, l'accertamento del diritto del ricorrente affinché l'INPS provveda a riliquidargli la pensione in godimento tenendo conto anche della contribuzione spettante per i periodi dal 10.3.1981 al 31.1.1982 e dall'1.5.1982 al 24.7.1983, da cui la condanna dell'INPS alla rideterminazione del trattamento pensionistico di cui risulta titolare con decorrenza 1.1.2020.

Le spese di lite nei rapporti tra ricorrente e INPS seguono la soccombenza, mentre nei rapporti con il Comune convenuto ne va disposta la compensazione, atteso il mancato esame della domanda subordinata stante l'accoglimento della domanda principale.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento della domanda principale accerta del diritto del ricorrente affinché l'INPS provveda a riliquidargli la pensione in godimento tenendo conto anche della contribuzione spettante per i periodi dal 10.3.1981 al 31.1.1982 e dall'1.5.1982 al 24.7.1983, e condanna l'INPS alla rideterminazione del trattamento pensionistico di cui risulta titolare con decorrenza 1.1.2020.

Condanna altresì l'INPS a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 4.500,00, oltre CPA ed IVA ed al rimborso forfetario del 15%.

Compensa le spese di lite tra il ricorrente ed il Comune di Venezia, 17/01/2024.

Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo